

**ACCORDO QUADRO
PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

(In carattere corsivo sono riportati commenti, note esplicative e richiami)

l'Ente **Club Alpino Italiano**, con sede legale in Via E. Petrella 19, 20124 Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, in persona del suo Presidente generale e legale rappresentante Antonio Montani, domiciliato per la carica presso la sede legale del CAI, (d'ora innanzi denominato "CAI"),

E

L'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (d'ora innanzi denominato IIPP), con sede a Firenze, c/o il Museo Archeologico Nazionale, via della Pergola 65, C.F. 01322310481, rappresentato da Monica Miari, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Istituto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente rappresentato

premessi che

- il **CAI** ha interesse a sviluppare la ricerca, divulgazione culturale e fruizione della montagna, nonché a svolgere attività di collaborazione scientifica con Università e altri Enti che perseguono analoghe finalità;
- il **CAI**, in questo contesto, ha in attivo molteplici attività di ricerca e di collaborazione scientifica regolate da convenzioni quadro con numerosi enti italiani;
-
- Il **CAI**, sin dalla sua fondazione nel 1863, ha sempre rivolto grande attenzione agli aspetti culturali riguardanti il territorio montano italiano, come espressamente sancito nel primo articolo del suo statuto;
- L'**IIPP** costituisce un polo di eccellenza per lo studio della preistoria e protostoria italiana, riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e promuove, attua, coordina e sviluppa attività formative, di ricerca e sperimentazione inerenti il territorio italiano nel suo insieme, e quello più specificamente montano come parte integrante, con particolare riferimento alle tematiche relative al suo popolamento in età preistorica e protostorica.

In particolare, l'IIPP annovera fra i suoi soci numerosi enti e studiosi in grado di fornire significativi elementi di conoscenza relativi al più antico popolamento e alla sua interazione con l'ambiente montano, fondamentali per la loro salvaguardia come pure per la loro valorizzazione.

che **IIPP e il CAI** hanno il comune interesse a :

- concorrere allo sviluppo culturale e alla valorizzazione del territorio montano, attivando azioni e interventi volti a favorire le conoscenze sul popolamento antico quale presupposto per una sua più efficace salvaguardia e per uno sviluppo sostenibile del territorio;
- attivare nuove iniziative culturali, formative, di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenze a favore dell'incremento di competitività dei territori montani;

che **IIPP e il CAI** condividono la sensibilità sulle problematiche tipiche dell'area montana;

che **IIPP e il CAI** condividono l'obiettivo di collaborare per sviluppare le conoscenze sul popolamento umano in ambiente montano fin dalle origini, attivando una rete di relazioni virtuose che condivida risorse, conoscenze e competenze;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità della convenzione

Fine dell'Accordo quadro è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca dell'IIPP e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- Collaborazione nell'individuazione e nello svolgimento di attività che favoriscano la salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane italiane, attraverso la progettazione, lo svolgimento e la promozione di azioni o percorsi formativi innovativi finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento (seminari, stage, ecc...).
- Collaborazione sul fronte della ricerca per la progettazione l'attuazione e la promozione di studi e sperimentazioni connotati da innovazione metodologica e operativa, che abbiano al centro la conoscenza del più antico popolamento e della sua interazione con l'ambiente montano;

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione riguarda:

- lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- lo svolgimento da parte dell'IIPP di attività di ricerca, consulenze tecnico – scientifiche, attività di formazione per conto del CAI;

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente accordo quadro.

Il personale coinvolto nelle attività così come le eventuali risorse economiche e strumentali messe a disposizione dalle parti in specifici accordi attuativi.

Articolo 3 - Responsabili della convenzione

L'IIPP indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la Dott.ssa Monica Miari..
Il CAI indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Prof. Marco Peresani

Articolo 4 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente accordo, saranno appositamente regolate di volta in volta.

In ogni caso:

- a) Le parti stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per l'IIPP di pubblicare i risultati delle ricerche purchè dando pari evidenza della partecipazione del CAI alle stesse;
- b) L'uso del nome e logo dell'altro contraente sarà subordinato al previo consenso scritto e, comunque, non potrà essere utilizzato per finalità commerciali o pubblicitarie e, salva espressa autorizzazione.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo unanime consenso e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

Articolo 6 - Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle Parti nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi attuativi della presente convenzione-quadro.

Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione, e tutela della salute del proprio personale o dei collaboratori impegnati nelle attività comuni.

Articolo 7 - Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula.

Al termine dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione intervenuta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte con un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetto sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, al cui completamento restano vincolate.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento 2016/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*).

Le parti dichiarano infine di esser informate sui diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Controversie

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 10 - *Registrazione e spese*

Il presente accordo è soggetto a registrazione pro quota e solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

PER L'ISTITUTO ITALIANO
DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Monica Miari)

PER IL CLUB ALPINO ITALIANO
IL PRESIDENTE GENERALE
(Arch. Antonio Montani)

data

data